

CAPITOLI 8: LE RIFORME DELLA CURIA ROMANA DOPO TRENTO

I capitoli 8-10 riprendono le analisi di Carlo Fantappiè, Nicolò Del Re e José Orlandis sulla Curia romana e le sue riforme dal Concilio di Trento alla Costituzione Pastor bonus. Si tratta per lo più di proporre una descrizione dei dicasteri e della loro evoluzione.

1. LA CONTESTAZIONE LUTERANA DELL'ORDINAMENTO CANONICO E IL CONCILIO DI TRENTO

“La sconfitta politica del conciliarismo non determina la scomparsa dell'idea che una riforma della Chiesa *in capite et in membris* sia compito principale d'un concilio ecumenico. Questa tesi rimane opinione diffusa tra i canonisti e i teologi del XV e della prima metà del XVI secolo ed è, in certa misura, condivisa dal collegio cardinalizio che, nelle «capitolazioni» dei successori di Eugenio IV, non aveva mancato d'imporre la condizione e di ricevere la promessa della convocazione del concilio. Purtroppo la grande paura del papato di affrontare un concilio (...) prima conduce Giulio II a convocare il Lateranense V (1512-17), con una chiara impronta anticonciliarista e con scarsi risultati pratici, poi spinge Clemente VII a rifiutare il consiglio dell'imperatore Carlo V di riunire un concilio per risolvere la crisi dottrinale aperta da Martin Lutero, infine porta a procrastinare tale convocazione a Trento dopo la irrimediabile consumazione dello scisma.” (Fantappiè 2011, 163)

“Con Lutero siamo di fronte a una critica radicale dell'istituzione papale, che trova il suo fondamento in una concezione ecclesiologicala nuova e alternativa rispetto al passato. Anche se Lutero si appellerà per ben due volte al «concilio» contro il papa, non lo farà in vista di una pronuncia «arbitrale» o di un giudizio definitivo sulle materie di fede, ma perché mediante il concilio egli vuole giungere alla sconfitta di Roma e della curia.” (Fantappiè 2011, 163-64)

“La rottura della continuità ontologica tra Cristo e la Chiesa visibile è il presupposto su cui Lutero può procedere alla desacralizzazione dell'istituzione ecclesiastica. Nel proclama del 1520 alla nobiltà tedesca egli collegava strettamente il tema dell'«emendamento della società cristiana» con l'abrogazione del diritto canonico individuato, sulla scia di Marsilio da Padova, come il puntello ideologico di tre muraglie «di paglia e di carta» erette a difesa del papato e a danno della cristianità: 1) la divisione tra ceto ecclesiastico e ceto secolare, con la conseguente affermazione della superiorità del potere spirituale su quello temporale; 2) l'attribuzione al papa di un'autorità infallibile, con la conseguenza che «tante leggi eretiche e non cristiane, anzi addirittura innaturali, siano nel diritto canonico», e 3) la sottomissione del concilio al papa mediante il diritto di convocazione.” (Fantappiè 2011, 164-65)

“L'abbattimento delle roccaforti ideologiche del papato implica alcune rilevanti conseguenze sulla nuova costituzione della Chiesa visibile. Anzitutto, la negazione dell'autorità del papa, che non viene sostituita da quella dei concili, ai quali Lutero nega tanto il carattere di diritto divino quanto quello dell'infallibilità, ma dal principio del libero esame della Scrittura. Inoltre, l'eliminazione del principio gerarchico dell'ordinamento ecclesiastico, per cui la dottrina luterana prevede un solo ministero sacerdotale a cui è attribuita

un'autorità religiosa mediante l'ordinazione, quello del parroco che predica il Vangelo e amministra i sacramenti. In terzo luogo, il rifiuto dell'ordine sacro in base al principio che, in forza del battesimo, i cristiani sono già costituiti tutti sacerdoti di Cristo «né esiste tra loro alcuna differenza, se non quella dell'ufficio proprio a ciascuno». Infine, il ripudio del diritto canonico non solo nel suo svolgimento storico in senso «papalista», ma specialmente in rapporto alla pretesa di fornire un fondamento divino sia alla gerarchia della Chiesa visibile sia ai poteri giurisdizionali sulla società. Portando a compimento l'evoluzione del proprio pensiero, Lutero giunge a proporre la distruzione di tutto il diritto canonico «dalla prima all'ultima sillaba, in modo speciale le decretali»: un proposito che appena sei mesi dopo, nel dicembre 1520, egli metterà personalmente in atto a Wittenberg.» (Fantappiè 2011, 165)

“L'attacco ai poteri della gerarchia e il rifiuto del diritto canonico creano un vuoto di potere che Lutero, dopo le prime esperienze, ritiene opportuno colmare con l'affidare alle autorità politiche poteri organizzativi e coattivi sulla stessa Chiesa in cambio di protezione e tutela. In quanto «membri speciali della Chiesa», i governanti sono chiamati a esercitare il *summus episcopatus*, come il diritto di nominare e destituire i ministri di culto e quello di controllare e di disporre delle proprietà ecclesiastiche. Per gli Stati si apre la prospettiva di una «emancipazione totale e definitiva dell'egemonia pontificia e clericale», per le chiese aderenti alla Riforma si profila un riordinamento della loro struttura secondo le direttive dei sovrani territoriali.» (Fantappiè 2011, 167)

“La teologia antiggiuridica di Lutero non viene però condivisa dagli altri riformatori, i quali, a cominciare da Zwingli, hanno una concezione più positiva del rapporto tra alleanza e grazia, tra fede e opere. (...) Anche Calvino riafferma comunque lo scarto tipico dei protestanti tra diritto divino e diritto umano, poiché considera la disciplina necessaria per evitare la deformazione della Chiesa ma del tutto esterna alla sua realtà misterica.” (Fantappiè 2011, 167–68)

“Allo scisma protestante, così eversivo della struttura della Chiesa e dell'intero ordinamento canonico, la Chiesa di Roma, dopo il fallimento di alcuni tentativi d'intesa, si oppone con un concilio. Questo, però, non si svolgerà più secondo gli schemi della lotta tra conciliaristi e papato del secolo precedente, ma avrà come obiettivo quello di affrontare la prima grande frattura storica della cristianità d'Occidente.” (Fantappiè 2011, 168)

Nel concilio di Trento non vengono formulati decreti organici di riforma, per il rifiuto papale di accogliere la proposta dei sovrani di delegare questo compito all'assemblea. “Il concilio si propone un duplice scopo: affermare i dogmi cattolici e procedere a un salutare rinnovamento delle istituzioni ecclesiastiche. (...) Sul piano disciplinare, il veto papale ad affrontare in assemblea la delicata materia della curia romana costringe il concilio a concentrare i suoi interventi sulla riforma della Chiesa locale. Si intende riorganizzare la cura delle anime mediante il ripristino del concetto di ufficio ecclesiastico e la creazione di un nuovo modello di vescovo e di sacerdote. (...) Per rilanciare l'azione pastorale il Tridentino opera principalmente sulle due figure del vescovo diocesano e del parroco. Contro la Riforma protestante, che eliminava ogni gerarchia ecclesiastica, viene fissata la dottrina del sacerdozio come ordine sacro che conferisce un «carattere indelebile» e una potestà spirituale, fondamento della struttura della Chiesa. Il concilio però si divide sulla natura

divina o umana dell'episcopato finendo per aderire a una soluzione mediana che fa derivare la potestà d'ordine immediatamente da Dio tramite la consacrazione e quella di giurisdizione immediatamente dal romano pontefice tramite la *missio canonica*. Si lascia così in sospenso (fino al Vaticano I) il problema della derivazione immediate o mediate dei poteri episcopali.” (Fantappiè 2011, 169–71)

2. I PRECEDENTI TENTATIVI DI RIFORMA DELLA CURIA ROMANA

“La linea di tendenza che si afferma già nel corso del Quattrocento porta a un ridimensionamento dei poteri del collegio cardinalizio, a una riduzione delle competenze del concistoro, a un metodo di governo papale fondato su un nucleo ristretto di cardinali palatini, suoi nipoti e confidenti. Il ruolo meramente consultivo dei cardinali si esplica nelle congregazioni (commissioni incaricate dal papa per la trattazione di determinati problemi) che, attorno alla metà del Cinquecento, cominciano a essere trasformate da temporanee in permanenti.” (Fantappiè 2011, 185)

Dopo vari tentativi di riforma della curia romana nel XV secolo, “l’espansione dei rapporti spirituali e delle relazioni politiche con le nazioni cattoliche, l’insufficienza di un solo organismo su cui veniva a riversarsi l’intera mole degli affari ecclesiastici e la complicazione stessa delle questioni da decidere fecero sentire ai papi, intorno alla metà del Cinquecento, la necessità urgente di porre a fianco del sovraccaricato concistoro degli uffici permanenti qualificati, tra cui ripartire, in base alle rispettive competenze, il disbrigo degli affari concernenti gli interessi sia generali che particolari della Chiesa.” (Del Re 1998, 28)

Questa evoluzione verso la creazione di organismi specializzati nella curia era già stata prefigurata: “Non di rado nel passato i papi, del resto, prima di adunare il concistoro per deliberare su una data faccenda, non avevano esitato a consultare preventivamente qualche cardinale, noto per la sua particolare competenza nella materia della questione da trattare poi in assemblea. Così come in seguito, al fine di snellire la procedura concistoriale (...), si ricorse alla formazione di speciali commissioni cardinalizie che avessero provveduto alla trattazione di determinate questioni al di fuori del concistoro stesso e con l’ausilio anche di prelati particolarmente versati nel genere degli affari da discutere e da definire. E tali commissioni, acquistata una propria autonomia e distaccatesi poi dal concistoro, costituiscono per l’appunto il primo esempio delle successive congregazioni, organi di tipo affatto nuovo, caratterizzati a differenza di quelle, dalla stabilità delle funzioni e da una ben precisa organizzazione interna.” (Del Re 1998, 28)

“Sarà Paolo III a istituire, con la costituzione *Licet ab initio* del 21 luglio 1542, la prima congregazione permanente, detta della *Santa romana e universale inquisizione*, o del *Sant’Offizio* (...). Di essa si occupò in seguito anche Pio IV, il quale, confermandone e ampliandone le funzioni con la costituzione *Pastoralis officii munus* del 14 ottobre 1562. E lo stesso Pio IV, inoltre, affinché non venissero travisate le norme stabilite dal concilio di Trento (1545-63), affidò a otto cardinali, portati poi a dodici, l’incarico specifico di vegliare sulla esatta osservanza dei decreti conciliari, dando in tal modo vita nel 1564 alla *Congregazione del Concilio*. Ad accrescere il numero di questi stabili organismi provvide qualche anno più tardi Pio V con l’istituzione nel 1571 della *Congregazione dell’Indice*, che aveva come sua funzione specifica l’esame delle opere sospette e la compilazione dell’elenco dei libri condannati.” (Del Re 1998, 29)

Accanto alla creazione di questi organismi permanenti, si aspirava a una riforma più generale della curia. Paolo IV ne manifestò il desiderio e avviò uno studio e una riforma, che si arrestò prima ancora che se ne fossero potuti vedere i minimi risultati. Il progetto era stato affidato “a una speciale congregazione comprendente venti cardinali, sette prelati di Curia, dodici referendari della Segnatura di Grazia, sei uditori di Rota, il generale dei Domenicani e quelli dei Francescani osservanti e dei Conventuali, nove impiegati di curia e cinque teologi, tra i quali figurarono Michele Ghislieri, il futuro Pio V, che era allora commissario dell’Inquisizione, ed il gesuita spagnolo Giacomo Lainez, che succederà poco dopo a san Ignazio nella guida della Compagnia.” (Del Re 1998, 31)

“Il 20 gennaio [1556] la Congregazione per la riforma tenne già la sua prima riunione alla presenza stessa del papa, che tra l’altro manifestò subito il suo proposito di voler accrescere il numero dei componenti (...). Infatti con i ventiquattro nuovi membri aggiuntivi il 2 febbraio, scelti tra i vescovi presenti allora in Roma, e con gli altri ventuno che a quelli furono associati il 24 dello stesso mese, più un certo numero di teologi e di canonisti, la Congregazione della riforma venne a risultare formata di centoquarantaquattro membri, distribuiti in tre classi (...). Tuttavia, se non si poté addivenire alla tanto auspicata riforma generale della curia romana, se ne vide almeno una parziale attuazione con la riforma della dataria apostolica.” (Del Re 1998, 31)

“Al poco fortunato tentativo di Paolo IV, comunque, seguì ben presto una nuova azione di riforma della curia, intrapresa da Pio V nel 1566 e proseguita con fervore negli anni seguenti; ma anche questa volta non si riuscì a conseguire alcun risultato concreto, l’ostacolo maggiore essendo tuttora rappresentato dalla venalità degli uffici, secondo l’infelice usanza a cui dovettero ricorrere i papi, a partire in specie dal pontificato di Sisto IV (1471-84), per superare le ristrettezze finanziarie dello Stato.” (Del Re 1998, 32)

“Un’attività invero straordinaria nell’istituzione di speciali congregazioni cardinalizie (...) fu spiegata da Gregorio XIII (...). In un’anonima «Relatione della corte di Roma» del 20 febbraio 1574, infatti, risulta come a fianco dei quattro dicasteri stabili, già ricordati, funzionassero varie altre congregazioni particolari, tra vecchie e nuove, quali quelle per la questione dell’arcivescovo di Toledo, per la lega antiturca, per il disbrigo degli affari tedeschi, per la riforma in genere, per la riforma del diritto canonico, per la riforma del cerimoniale, per gli affari di politica ecclesiastica, per il giubileo, per la nuova edizione della Sacra Scrittura, per le finanze, per le strade e per la vigilanza di Roma e acque, e infine per gli interessi dello Stato pontificio¹. A tutte queste congregazioni, il cui funzionamento nondimeno lasciava, come sembra, alquanto a desiderare, era affidato l’incarico specifico di esaminare attentamente gli affari di propria pertinenza e di apprestare in merito le decisioni finali, che il pontefice si riservava in ultimo di approvare.” (Del Re 1998, 32)

3. LA RIFORMA DI SISTO V (1588) E I SUOI SVILUPPI

¹Altre fonti, secondo del Re, menzionano anche le congregazioni per la Francia, per le vertenze sulla giurisdizione, per le varie controversie politico-religiose con Filippo II, per i disordini di Malta, per la riforma corale, per gli affari di Portogallo, per quelli di Polonia, per impedire le inondazioni del Tevere.

3.1. L'attuazione della riforma

Sisto V aveva in mente una “riforma che rientrava nell’ancor più ampio progetto di una totale riorganizzazione della Santa Sede, concepito con una larghezza di vedute tale da restituire al pontificato lo splendore dei suoi tempi migliori. Riparate le condizioni del governo temporale, rafforzando lo Stato all’interno e assicurandolo all’esterno, occorre ora provvedere alle sorti del governo spirituale della Chiesa, i cui interessi venivano troppo spesso trascurati dalla maggior parte dei cardinali sedenti in concistoro a vantaggio dei governi che rappresentavano in seno al Sacro Collegio o degli Stati a cui essi appartenevano. (...) [Sisto V] intraprese il riordinamento di tutta l’amministrazione ecclesiastica, che volle basata su una sistematica e stabile distribuzione d’incarichi tra più organismi permanenti differenziati e specializzati. (...) In forza della costituzione *Immensa aeterni Dei* del 22 gennaio 1588, composta interamente da lui stesso, diede vita a un complesso di quindici congregazioni, comprese le esistenti, che vennero tuttavia opportunamente riorganizzate, stabilendo in pari tempo norme precise per il loro funzionamento.” (Del Re 1998, 32–33).

“Delle quindici congregazioni in cui si articolava l’ordinamento sistino, alcune si dovevano occupare esclusivamente del governo spirituale della Chiesa, come quelle, per esempio, dell’Inquisizione, del concilio, dei riti, ecc.; altre, invece dovevano attendere all’amministrazione temporale dello Stato pontificio, quali la Congregazione navale, quella dell’Annona, quella delle strade, ponti ed acque, ecc., mentre una si occupava di materia mista, come la congregazione della consulta.” (Del Re 1998, 34).

3.2. Organizzazione delle congregazioni (nuove e già esistenti)

Le congregazioni descritte nella costituzione *Immensa aeterni Dei*, secondo l’ordine misto in essa seguito, sono (Del Re 1998, 34–37):

1. *Congregazione dell’Inquisizione (o Sant’Uffizio)*, fondata da Paolo III nel 1547 e riorganizzata da Sisto V, che ne riservò la presidenza al Romano pontefice anteponeandola inoltre a tutte le altre per la difesa della fede cattolica e dei sacramenti; conservò le stesse attribuzioni conferitele da Paolo III e potenziate dagli immediati successori, esercitandole in un amplissimo ambito giurisdizionale, unica tra le varie congregazioni ad essere investita dei poteri di un tribunale. Nei secoli XVII e XVIII dovette occuparsi di questioni molto dibattute, come la controversia *de auxiliis* e il conflitto corporativo che scoppiò tra domenicani e gesuiti. Intervenne anche in questioni molto accese come il giansenismo, il pietismo e il giudizio su Galileo. Nel XVIII secolo, il Sant’Uffizio condannò errori che dipendevano dal regalismo e denunciò le idee anticristiane dei filosofi illuminati e dell’*Enciclopedia*.
2. *Congregazione della segnatura di grazia*, risultante dalla trasformazione dell’antico omonimo tribunale, che aveva tuttavia perduto gran parte della sua pristina autorità a causa del progressivo sviluppo della Dataria apostolica, a cui erano passate gradatamente tutte le concessioni di grazie; incaricata di esaminare le domande di grazie e favori non dipendenti dai tribunali ordinari, dipendeva direttamente dal Sommo Pontefice, che ne aveva la presidenza effettiva (per cui era anche chiamata *Signatura Sanctissimi*), benché avesse pure un cardinale prefetto a titolo peraltro meramente

onorifico; di essa dovevano sempre fare parte il Penitenziere maggiore, il Datario (se cardinale) e i prefetti della Segnatura di giustizia e della Segreteria dei brevi.

3. *Congregazione per l'erezione delle Chiese e le provvisioni concistoriali* o *Congregazione concistoriale* (oggi congregazione per i vescovi), fu il più importante tra i dicasteri di nuova fondazione, creato «per l'edificazione delle Chiese e le provvisioni concistoriali». Il suo compito primario era di preparare i lavori del concistoro, ma ben presto lo sostituì. I suoi ambiti di competenza erano la geografia ecclesiastica – tracciamento e modifiche dei confini territoriali – e soprattutto le nomine a benefici ecclesiastici maggiori, in particolari dei vescovadi. Nei secoli XVII e XVIII, il suo campo d'azione fu ridotto per il trasferimento di competenze ad altri dicasteri, e ancora di più per le pressioni dei principi nella stagione del regalismo, ansiosi di poter controllare le nomine episcopali.
4. *Congregazione per l'abbondanza dell'annona dello stato ecclesiastico* (*Congregatio pro ubertate anno-nae status ecclesiastici*), che aveva l'impegnativo compito di controllare le forze produttive del paese, di vegliare sulle condizioni economiche dello Stato e di adoperarsi a prevenire le carestie e la miseria, assicurando alle popolazioni delle varie province l'approvvigionamento del grano e di ogni altro genere di derrate; e perché avesse potuto debitamente corrispondere ai suoi fini istituzionali, essa venne dotata dal papa di un capitale pari a duecentomila scudi d'oro, che Sisto V prelevò appositamente dal suo patrimonio personale, dichiarandolo patrimonio dei poveri.
5. *Congregazione dei riti e delle cerimonie*, alla quale fu affidato il duplice incarico di vigilare e regolare tutta la materia riguardante il culto liturgico e il cerimoniale sacro e profano e di trattare con competenza universale le cause di canonizzazione dei servi di Dio, al cui studio ed alla cui preparazione avevano atteso fin allora separatamente e perciò senza uniformità di criteri gli uditori della *Sacra romana rota*.
6. *Congregazione dell'armata navale* (*Congregatio pro classe paranda et servanda ad Status Ecclesiastici defensionem*), per l'allestimento di una flotta pontificia di dieci galere da impiegare nella lotta contro i pirati che infestavano le coste del Mar Tirreno, dovendosi pertanto occupare anche della scelta e dell'arruolamento degli equipaggi, ufficiali e marinai, e provvedere alle necessità materiali e morali dei singoli con promozioni, assistenza sanitaria e religiosa, dei quali curare in pari tempo la disciplina e l'istruzione.
7. *Congregazione dell'Indice* (*Congregatio pro indice librorum prohibitorum*), Già esistente e in stretto rapporto con il Sant'Uffizio fu riconfermata da Sisto V, con l'incarico di esaminare le opere sospette di eresia. A tal riguardo, si vide estendere la giurisdizione anche alla persona stessa degli autori, relativamente però sempre soltanto alle rispettive opere; in pari tempo essa ricevette anche il mandato di compilare gli indici espurgatori, in cui dovevano essere elencati i libri da condannare.
8. *Congregazione del concilio di Trento* (*Congregatio pro executione et interpretatione concilii tridentini*): Istituita da Pio V (1564), continuò nelle sue specifiche funzioni rivolte all'interpretazione autentica di tutti i decreti e canoni disciplinari emanati dal grande concilio di Trento, incaricata inoltre di vigilare sulla regolarità delle convocazioni periodiche dei concili provinciali e dei sinodi diocesani, fissati dal Tridentino rispettivamente a ogni triennio e a una volta all'anno (sess. XXIV, *de reforma*). Nel XVIII secolo, Benedetto

XIV riorganizzò la congregazione e le attribuì il compito di controllare la situazione delle diocesi e alcune altre funzioni.

9. *Congregazione per sollevare dagli aggravi lo stato ecclesiastico (Congregatio pro status ecclesiastici gravaminibus sublevandis)*, deputata all'esame e alla definizione di tutte le questioni insorgenti da una ingiusta imposizione ed esazione dei tributi ad opera dei funzionari camerali e dei loro collettori; nella trattazione delle controversie di sua competenza essa procedeva soltanto per manoregia, ossia senza alcuna forma di giudizio, tenuta pertanto a rimettere ai giudici ordinari le cause da definire in via contenziosa.
10. *Congregazione dell'università di Roma (Congregatio pro universitate studii romani)*, la quale, benché destinata propriamente a sovrintendere l'Archiginnasio Romano, di cui doveva curare gli interessi materiali e morali, regolandone in pari tempo il funzionamento scientifico ed amministrativo, venne incaricata anche di occuparsi di tutti gli altri istituti culturali e collegi di Roma.
11. *Congregazione dei regolari (Congregatio pro consultationibus regularium)*, istituita due anni prima dallo stesso Sisto V, che provvide pertanto ad integrarla nella nuova struttura curiale, confermandole le attribuzioni fin allora esercitate, dirette a trattare con procedura sommaria tutte le contese relative ai religiosi di entrambi i sessi e a comporre le eventuali questioni insorgenti tra costoro e i vescovi.
12. *Congregazione dei vescovi (Congregatio pro consultationibus episcoporum et aliorum praelatorum)*, ultimo dei dicasteri stabili già esistenti, riconfermato e opportunamente potenziato, la cui azione era rivolta a conciliare le contese che potevano sorgere tra patriarchi, arcivescovi, vescovi e prelati non regolari.
13. *Congregazione delle strade, dei ponti, e delle acque (Congregatio pro viis, pontibus et aquis curandis)*, che fu incaricata della costruzione e manutenzione di strade, ponti ed acquedotti dello Stato pontificio, nonché di provvedere all'esecuzione di qualsiasi altro lavoro interessante i fiumi e tutti i corsi d'acqua in genere, come pure alle opere di bonifica delle paludi e delle chiane, spettando ancora a essa gestire le acque pubbliche e concedere le opportune derivazioni per azionare mulini e altri opifici. Va segnalato il fatto che tale dicastero può ritenersi l'antesignano di tutti gli organismi similari istituiti successivamente negli altri Stati italiani ed esteri.
14. *Congregazione della stamperia (Congregatio pro typographia vaticana)*, la cui competenza non riguardava tuttavia direttamente lo Stato, essendo rivolta piuttosto a compiti religiosi universali, che si esplicavano non soltanto nella sorveglianza sull'attività e il funzionamento della nuova Tipografia Vaticana, fondata dallo stesso Sisto V nel 1587, ma si estrinsecavano inoltre in un'azione ammonitrice e di vigilanza morale sui tipografi e i revisori di libri d'ogni nazionalità.
15. *Congregazione della consulta di stato (Congregatio pro consultationibus negotiorum status ecclesiastici)*, la cui prima origine si può far risalire a Paolo IV (1555-59), incaricata della revisione in ultimo appello delle cause civili, criminali e miste.

“Il nuovo ordinamento curiale operato da Sisto V con il sistema delle congregazioni cardinalizie permanenti, sulle quali venne a poggiare da allora (...) il centro di gravità del governo della Chiesa e con le quali fu concluso il processo di accentramento dei poteri

ecclesiastici, iniziato decisamente dal Concilio di Trento a metà del XVI secolo, non mancò di apportare immediatamente i suoi benefici. Furono realizzati, infatti, con piena soddisfazione gli scopi perseguiti, ottenendosi quella maggiore competenza, uniformità, segretezza, rapidità ed economia nella trattazione e nel disbrigo dei numerosi affari che venivano portati a Roma, a tutto vantaggio dell'interesse esclusivo della Chiesa, uguale vantaggio avendone tratto nel contempo anche lo Stato [pontificio].” (Del Re 1998, 37).

4. NELLA SCIA DELLA RIFORMA DI SISTO V

4.1. *Le congregazioni create dalla fine del XVI alla fine del XVII secolo*

“La costituzione della Curia romana in tal modo stabilita da Sisto V può dirsi essersi mantenuta pressoché inalterata sino alla nuova riforma curiale effettuata da Pio X nel 1908, anche se molti dei papi intermedi non esitarono a istituire di volta in volta, secondo le necessità, altre congregazioni, derivanti quali da nuove fondazioni, quali dalla fusione di due o più dicasteri in un solo organismo investito di più ampi poteri e di maggiore giurisdizione, e quali dalla riorganizzazione tanto della struttura che delle attribuzioni d'istituti preesistenti.”(Del Re 1998, 38). Erede dello spirito riformatore di Sisto V, Clemente VIII eresse nuove istituzioni tra le quali (Del Re 1998, 38–39):

Congregazioni dell'esame dei vescovi, nel 1592, primo anno del suo pontificato, incaricata di esaminare e dichiarare idonei tutti i candidati alle diocesi sia di libera collazione sia di nomina regia

Congregazione del buon governo, nel 1592, per sovrintendere al buon andamento dei comuni dello Stato pontificio e investita anche di poteri giudiziari, in prima e in seconda istanza, per la risoluzione di tutte le controversie insorgenti tra le popolazioni e i comuni stessi.

Congregazione delle indulgenze, nel 1593, per “regolare la concessione delle indulgenze, secondo lo spirito delle norme emanate al riguardo dal Concilio tridentino e delle disposizioni di Pio IV e di Pio V, reprimendo gli abusi passati e badando inoltre a prevenirne in avvenire.

Congregazione de auxiliis divinae gratiae, nel 1596, congregazione speciale per la risoluzione della questione degli aiuti della grazia, sorta tra i teologi gesuiti (molinisti) e quelli domenicani.

Organizzazione delle missioni: “Un grande merito di Clemente VIII è stato quello di aver dato un nuovo impulso alle missioni; riprendendo egli, infatti, il programma già chiaramente impostato da Pio V fin dal 1568 e solo in minima parte potuto attuare da Gregorio XIII, istituì nel 1594 una speciale *Congregazione per le missioni di Abissinia*, a cui fece seguire nell'anno successivo un'altra per gli Italo-greci; (...) Procedette l'11 agosto 1599 alla fondazione della nuova *Congregatio super negotiis sanctae fidei et religionis catholicae*, che per i suoi fini immediati, rivolti soprattutto alla diffusione della fede cattolica, si chiamò poi più esplicitamente e con maggiore aderenza logica «*Congregatio de propaganda fide*», in cui è possibile ravvisare, anche se durata purtroppo soltanto un anno, l'antesignana di quell'efficacissimo strumento di attività missionaria che fu la *Congregazione di propaganda fide*, stabilita successivamente da Gregorio XV” (Del Re 1998, 39).

“Il fallimento dei vari tentativi condotti da san Pio V, da Gregorio XIII e da Clemente VIII per risolvere definitivamente l’importante problema dell’organizzazione missionaria, affidata a un superiore dicastero centrale, non aveva fortunatamente soffocato mai l’idea di una sua possibile durevole realizzazione (...). Fu perciò così che Gregorio XV, (...), poté dar vita, con la Costituzione *Inscrutabili divinae providentiae* del 22 gennaio 1622, alla tanto auspicata Congregazione che, come quella, volle chiamare «*de propaganda fide*», la cui fondazione inaugurò un’era nuova nella storia delle missioni, in quanto segnò l’inizio di un apostolato missionario accentrato che Roma sola provvederà ormai a organizzare, dirigere e alimentare, liberando così le missioni dal colonialismo politico esercitato dalla Spagna e dal Portogallo, a cui i pontefici avevano affidato il compito d’impiantare la prima organizzazione missionaria nelle nuove terre scoperte dagli audaci esploratori di quei due Paesi (patronato).” (Del Re 1998, 39–40).

La Congregazione “doveva, in particolare, vigilare con prudenza sulle missioni, sulla predicazione e l’insegnamento e «reclutare, formare e distribuire i missionari». In terra di missione, la sua competenza si estendeva su ogni tipo di problemi, con eccezione per le questioni di fede, che erano di competenza del Sant’Uffizio, e quelle relative al foro interno, che erano gestite dalla Penitenzieria.” (Orlandis 2005, 57).

“Urbano VIII procedette inoltre all’erezione, nel 1626, della *Congregazione dell’Immunità ecclesiastica*, per la definizione di tutte le controversie relative alla violazione della giurisdizione e dei privilegi ecclesiastici da parte dei tribunali civili; a questa fece seguire nel 1627 la *Congregazione dei confini*, (...) incaricata di salvaguardare l’integrità del territorio statale, impedendo che si alienassero abusivamente terre e castelli dello Stato pontificio. Nel 1636, infine, fondò la *Congregazione della residenza dei vescovi*, col compito di trattare tutte le questioni riguardanti l’obbligo di residenza *intra dioecesim* dei vescovi e di ogni altro ecclesiastico fornito di qualche titolo o beneficio, e la disciplina delle loro assenze dalle rispettive sedi, nonché di curare l’esecuzione delle pene irrogate contro gli eventuali trasgressori.” (Del Re 1998, 40).

Altre congregazioni furono create: *Congregazione sullo Stato dei regolari* da Innocenzo X nel 1649 per rispondere alla rilassatezza della disciplina regolare verificatasi in molti piccoli conventi d’Italia, la *Congregazione delle indulgenze e delle reliquie* da Clemente IX nel 1669, per procedere all’esame di tutte le indulgenze e le reliquie che si dicevano concesse dalla Santa Sede (Del Re 1998, 40–42).

5. LE RIFORME DI BENEDETTO XIV

“Formatosi negli ambienti curiali per aver fatto parte successivamente di vari dicasteri romani, dal 1708 sino alla vigilia della sua esaltazione al pontificato nel 1740, Benedetto XIV portò sul trono tutto il prezioso bagaglio della grande esperienza acquisita al servizio della Curia (...). Preoccupato innanzitutto del miglior andamento delle diocesi, cominciò subito col ristabilire nel 1740, (...) con la diversa denominazione di *Congregatio super promovendi ad archiepiscopatus et episcopatus*, la decaduta *Congregazione sopra l’elezione dei vescovi*, a cui confermò le antiche attribuzioni di proporre i candidati alle sedi vescovili vacanti, dopo aver proceduto a una rigorosa vagliatura delle qualità e dei meriti di ciascuno.

E guardando pur sempre ai vescovi, eresse dapprima (...) la *Congregatio super statu ecclesiarum*, incaricata di esaminare le relazioni che tutti gli Ordinari diocesani sono tenuti a presentare alla Santa Sede sullo stato delle rispettive diocesi, in occasione delle loro visite *ad limina*, e quindi ritenne necessario di rigenerare nel 1746 l'antica Congregazione della Residenza dei vescovi per vigilare sull'obbligo della loro dimora *intra dioecesim*. Con l'animo rivolto al grave problema del risanamento delle finanze statali istituì nel 1746 (...) un'ulteriore congregazione economica perché avesse curato la pratica esecuzione dei provvedimenti economici adottati nel frattempo e si fosse occupata della saggia amministrazione delle finanze pubbliche.

Oltre a procedere a nuove fondazioni e rifondazioni, Benedetto XIV intervenne pure presso vari dicasteri esistenti, apportando un po' dovunque sostanziali ritocchi, modificazioni o potenziamenti, come fece infatti nel 1741 con la *Congregazione del Concilio*, a cui conferì anche poteri giurisdizionali; con la *Congregazione della Rev. fabbrica di San Pietro*, che nel 1751 ristrutturò completamente dividendola in due distinte sezioni; con la *Congregazione dell'indice*, alla quale diede una diversa immagine, dotandola altresì di nuove e più precise norme circa l'esame e la condanna dei libri sospetti (...)." (Del Re 1998, 42–44).

Benedetto XIV riformò anche i tribunali e gli uffici. Nel 1744 definì le esatte competenze delle due *Segnature di grazia e di giustizia*; nel 1744, 1746 e 1748 riorganizzò interamente la *S. Penitenzieria* e precisò l'ambito giurisdizionale della *Sacra romana rota*, facendole l'elenco delle cause di sua competenza. Nel 1745 le attribuzioni della *Dataria* furono considerevolmente ristrette. Riformò nel 1747 la computisteria della Camera Apostolica, e conferì alla *Segreteria dei brevi* ulteriori facoltà (Del Re 1998, 44).

5.1. La Segreteria di Stato

“La Segreteria di Stato fu costituita nel corso dei secoli XVI e XVII, e, a partire dalla seconda metà di quest'ultimo, diventò l'istituzione fondamentale della curia romana. Al tempo di Leone X, in pieno periodo rinascimentale, esistevano due servizi diversi nel palazzo papale: il primo era la *Segreteria apostolica*, che aveva il compito della redazione e della spedizione di brevi ai principi e delle cosiddette «lettere segrete»; il secondo servizio era la *Segreteria dei Fiorentini*, che redigeva in italiano la corrispondenza relativa alla politica della Santa Sede.

Il controllo di queste due segreterie e la creazione delle nunziature permanenti favorì, nel XVI secolo, la comparsa di un alto funzionario, detto il cardinale nipote (realmente nipote del papa e suo uomo di fiducia), che dirigeva la diplomazia vaticana e sovrintendeva il governo degli Stati della Chiesa. La direzione dei servizi delle due segreterie venne affidata a un segretario del cardinale nipote (segretario maggiore), nominato dal papa. Il segretario maggiore (a volte cardinale) era, fino al 1580, il personaggio più importante della diplomazia pontificia. Ma verso il 1590, i cardinali nipoti iniziarono a manovrare, per diventare ministri onnipotenti del governo ecclesiastico, riducendo il segretario maggiore a livello di segretario personale del cardinale nipote. Per diversi decenni si impose un regime accentrato di governo ecclesiastico, in mano al nipote." (Orlandis 2005, 60).

“Nel corso della prima metà del XVII secolo, il valore personale di una serie di titolari della Segreteria maggiore, che nel frattempo aveva iniziato a essere chiamata Segreteria

di Stato, fece crescere il prestigio di questa carica. Sotto Innocenzo X (1644-1655) si può dire che iniziò un regime di governo dualista. Il cardinale Pancirolo, nominato segretario di Stato, diventò il personaggio più importante della diplomazia pontificia durante gli anni cruciali della guerra dei trent'anni, mentre la carica di cardinale nipote rimase a lungo vacante. Il successore di Pancirolo, Fabio Chigi, nunzio a Colonia, si impose con il suo prestigio alla Curia, e fu eletto papa con il nome di Alessandro VII (1655-1667).

Il regime dualista sembrò adattarsi a una chiara divisione di competenze: il nipote dirigeva l'amministrazione degli Stati della Chiesa, mentre le relazioni internazionali passarono nelle mani del segretario di Stato. Ma la direzione evolutiva intrapresa continuò a svilupparsi fino alla scomparsa definitiva della figura del cardinale nipote. Innocenzo XI (1676-1689) designò il cardinale Cibo alla Segreteria di Stato, senza nominare nessun cardinale nipote. A partire da Innocenzo XII (1691-1700) la carica fu ufficialmente soppressa e il nepotismo fu formalmente proibito. A partire da allora esistette soltanto un segretario di Stato che reggeva la Segreteria, diventata l'istituzione fondamentale della Curia in campo politico e amministrativo. La sua funzione era di essere l'organo di contatto e di scambio tra le congregazioni e i tribunali romani e gli Stati – e spesso, i cleri nazionali. La Segreteria di Stato ebbe anche l'incarico dell'azione diplomatica della Santa Sede e la direzione del governo degli Stati della Chiesa.” (Orlandis 2005, 60–61).

5.2. Sviluppo degli organismi preesistenti

La Segnatura apostolica. “Le origini della Segnatura sono meno note di quelle della Rota. Sembra che gli inizi debbano riferirsi ai «referendari», che apparvero nella Curia verso la metà del XIII secolo, e la cui missione era d'istruire per la decisione e la firma papale pratiche di materia amministrativa e giuridica. Alla fine del XV secolo, Sisto IV creò un corpo unico di referendari, e Alessandro VI (1492-1503) strutturò la Segnatura. Furono distinte con precisione la Segnatura di grazia e la Segnatura di giustizia. La prima, presieduta dal papa, trattava i ricorsi fatti contro le sentenze dei cardinali legati che governavano gli Stati Pontifici, e risolveva i conflitti di competenza tra le Congregazioni romane. La Segnatura di giustizia fu un vero e proprio tribunale di cassazione.” (Orlandis 2005, 52–53).

“La *Penitenzieria* godeva di un'ampia competenza sulle questioni di foro interno; ma presto furono ristretti i suoi limiti e la sua azione si esercitò limitatamente al foro esterno, soprattutto in campo di questioni di benefici ecclesiastici. Queste limitazioni spinsero, nel XVI secolo, a intraprendere una profonda revisione del tribunale. San Pio V, con la costituzione *Ut bonus* (1569), fissò le basi della nuova Penitenzieria come tribunale unipersonale, formato unicamente dal cardinale gran penitenziere, e ristabilendo che le risoluzioni e sentenze della Penitenzieria fossero prive di effetto nel foro esterno. Durante i secoli successivi, la persistente tendenza della Penitenzieria a oltrepassare i limiti del foro interno provocò l'intervento restrittivo di diversi pontefici, in particolare di Benedetto XIV. Questo papa riorganizzò il tribunale, fissando con precisione i suoi ambiti di competenza. Il tribunale doveva essere presieduto dal cardinale gran penitenziere, assistito dal «reggente». La sua nomina era vitalizia e la sua autorità si estendeva a Roma sui penitenzieri minori, associati alle basiliche dell'Urbe, e anche sui confessori straordinari. Ancora a Pio V si deve l'istituzione di un altro dicastero permanente con la *Congregazione dei vescovi*,

incaricata di esaminare i ricorsi contro di essi e le eventuali accuse loro rivolte.” (Orlandis 2005, 53–54).

5.3. *Elezione del romano pontefice*

“Nell’alveo della riforma cattolica post-tridentina si situa la nuova normativa per l’elezione papale, contenuta nelle bolle del papa Gregorio XV *Aeterni Patris* (15 novembre 1621) e *Decet romanum pontificem* (12 marzo 1622). Si tratta di un regolamento che rimase praticamente inalterato fino al pontificato di san Pio X. La normativa di Gregorio XV prevedeva tre metodi. Il primo era lo scrutinio. Ogni giorno si sarebbero tenute due votazioni, una al mattino e la seconda nel pomeriggio; la maggioranza richiesta per avere una votazione valida era di due terzi dei voti degli elettori. Il secondo metodo, la delegazione, entrava in funzione quando le divergenze tra gli elettori impedivano di raggiungere la maggioranza richiesta: la scelta veniva quindi affidata a un gruppo di delegati designati dagli stessi cardinali. Il terzo metodo era l’acclamazione unanime di tutti i membri del collegio elettorale.” (Orlandis 2005, 41).

CAPITOLO 9: LA RIORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO CENTRALE DELLA CHIESA DAL XVIII AL XX SECOLO (*SAPIENTI CONSILIO* 1908)

1. PERIODO SUCCESSIVO ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE

1.1. *Evoluzione della curia romana e precedenti tentativi di riforma*

Sotto il pontificato di Pio VII due tentativi di riforma generale furono preparati da mons. Giuseppe Antonio Sala. Un primo piano fu presentato al Papa subito dopo la sua elezione, nel 1800 ma non andò avanti. Un secondo piano fu presentato nel maggio del 1814 a Bologna, durante il viaggio di ritorno del Papa a Roma. Una “Congregazione della riforma” fu istituita per esaminare e discutere i vari articoli, ma i lavori furono interrotti alla fine di luglio per ordine del cardinale Segretario di Stato Ercole Consalvi, il quale, pur condividendo nella maggior parte la sostanza del piano, non poteva permetterne la diffusione mentre si stava svolgendo il congresso di Vienna. Non si poteva infatti compromettere la situazione dello Stato pontificio con una aperta denuncia di passati errori e abusi (Del Re 1998, 45).

Sembra interessante comunque vedere da più vicino questo ultimo piano. “Nell’articolo XVIII, che riguardava esplicitamente le congregazioni romane e i tribunali ecclesiastici, il Sala, richiamandosi alla più rigida separazione dello spirituale dal temporale, già proposta nell’articolo VI, aveva propugnato anzitutto la riduzione dei dicasteri con la soppressione pertanto di tutti quelli che erano stati istituiti «per oggetti estranei al governo della Chiesa. Difatti non si sa vedere una necessità, o ragione abbastanza grave per cui le Congregazioni del buon governo, della Consulta, dei Confini, delle Acque abbiano a essere composte dai membri del S. Collegio. Simili congregazioni o sono di puro nome, o hanno annesse delle particolari incombenze. Nel primo caso divengono inutili, nel secondo non convengono ai cardinali, come quelli che debbono occuparsi di affari di maggiore importanza». Quanto poi alle congregazioni interessate alle materie ecclesiastiche, l’estensore del piano di riforma suggeriva di «ripartirle in guisa che rimangano bene assistite, e che non ne vengano gravati soverchiamente alcuni pochi cardinali, mentre tanti altri rimangono quasi senza far nulla»; condannando, infine, l’abuso dei frequenti sconfinamenti di potere, il Sala auspicava quindi una più adeguata ripartizione delle attribuzioni di ciascun dicastero allo scopo di rimuovere gli inconvenienti derivanti in specie dalle interferenze di giurisdizione.” (Del Re 1998, 45–46).

“Se non fu possibile a Pio VII attuare l’auspicata riforma generale secondo il piano Sala, non mancò tuttavia il papa di apportare il suo contributo all’esistente apparato curiale, dapprima con la duplice ripristinazione della *Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari* (1801 e 1814) e con l’istituzione poi nel 1816 della *Congregazione dei catasti* (detta successivamente del censo), incaricata dell’esecuzione del nuovo catasto rustico e urbano «per ottenere la maggiore uniformità possibile riguardo alle contribuzioni» e correggere qualsiasi errore di misura e di stima riscontrabile nei precedenti rilievi catastali. E ancora a Pio VII si deve, infine, la *Congregazione militare*, istituita per riunire in un unico dicastero i due commissariati delle armi e del mare.” (Del Re 1998, 46).

“Tra i vari altri dicasteri ecclesiastici sorti nel corso del secolo XIX, tre sono dovuti a Leone XII, quali: la Congregazione speciale per la riedificazione della basilica di San Paolo, eretta il 26 marzo 1825 (...); la Congregazione di vigilanza, (...) del 27 febbraio 1826, ma durata solo pochissimo tempo, (...) incaricata di vigilare sulla condotta di tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, intervenendo sia direttamente sia su ricorso di terzi; la Congregazione per la revisione dei conti, infine, istituita con funzioni di controllo amministrativo e finanziario per tutto lo Stato pontificio, (...) nel 1828, e incaricata particolarmente di esaminare il bilancio generale della Reverenda camera apostolica, nonché i bilanci di tutte le altre amministrazioni statali.

Una conseguenza diretta delle riforme attuate dal governo pontificio in materia di sanità, iniziate da Pio VII nel 1818 con la promulgazione del Codice sanitario e concluse da Gregorio XVI con le disposizioni emanate il 20 luglio 1834, fu l’istituzione tra l’altro di una Congregazione speciale sanitaria che veniva a sostituirsi in tal campo alla Congregazione della Sacra Consulta, e che era incaricata «del regime sanitario per tutto ciò che concerneva la garanzia della salute pubblica dai pericoli che potevano sovrastarla, non meno dall’estero che nell’interno dello Stato», per cui rientravano nella sua giurisdizione «tutte le materie sanitarie, o che avevano stretta relazione con questo ramo».

Sotto il pontificato di Pio IX ebbero vita la Congregazione sulle università artistiche di Roma, (...) nel 1852 al fine di favorire con i mezzi più idonei lo sviluppo industriale delle ricostituite associazioni romane di arti e mestieri; la Congregazione per la revisione dei concili provinciali, eretta con un decreto, forse perduto, emanato dal papa durante l’esilio di Gaeta, e finalmente la Congregazione di propaganda fide per gli Affari del rito orientale, fondata nel 1862 con il compito di provvedere ai bisogni spirituali dei cattolici dell’Oriente cristiano.” (Del Re 1998, 46–47).

1.2. *La riorganizzazione della curia dopo 1870 sotto Leone XIII*

Fine 1878, Leone XIII costituì *Consulte prelatizie*, “presso talune congregazioni romane allo scopo di occupare molti membri della prelatura romana rimasti inoperosi dopo il 1870, in seguito alla cessazione di determinati organismi curiali, a causa della dissoluzione dello Stato pontificio e della fine del potere temporale dei papi. Con l’intento quindi di richiamare i suddetti prelati a una vita di studio e di azione, Leone XIII provvide a nominare una commissione di sei cardinali incaricati di vagliare attentamente la questione, le cui conclusioni furono presentate al Papa il 19 ottobre 1878.

Dopo aver postulato il mantenimento dei diversi Collegi prelatizi con la medesima organizzazione e lo stesso ordine gerarchico antecedenti, la commissione proponeva, poiché non era possibile pensare a un immediato ripristino dei tribunali della Sacra Romana Rota, della Segnatura di Giustizia, ecc., l’impiego degli uditori rotali nella Congregazione dei Riti, (...) di modo che veniva affidato a tali prelati il compito di esaminare, sotto la presidenza del cardinale ponente, la legalità dei processi ordinari e apostolici sulle virtù e miracoli dei Servi di Dio, e di decidere quindi della loro validità, potendo inoltre essere utilizzati anche nello studio delle cause contenziose di pertinenza della Congregazione stessa (come, per esempio, le cause di precedenza), con la riserva tuttavia che essi avrebbero giudicato soltanto quelle che sarebbero state assegnate loro dal prefetto del dicastero.

E mentre, poi, i votanti di Segnatura e i chierici di Camera vennero impiegati nell'esame delle relazioni periodiche degli Ordinari sullo stato delle diocesi, degli altri prelati romani si costituirono delle Consulte prelatizie che vennero aggregate alle tre Congregazioni dei vescovi e regolari, del Concilio, e di Propaganda Fide; con la qualifica di prelati aggiunti, questi formavano un corpo distinto dagli altri consultori (che continuavano pur sempre a esercitare le loro funzioni abituali) e avevano il compito di studiare e discutere collegialmente, oltre le materie spettanti alle congregazioni plenarie, anche gli affari ordinari di maggior difficoltà e importanza su cui i rispettivi prefetti avrebbero creduto opportuno interpellarli." (Del Re 1998, 47-48).

1.3. *La permanenza di problemi strutturali*

Competenze concorrenti: "Tutto questo avvicinarsi di nuove istituzioni, che si sono viste fiorire dopo la riforma curiale di Sisto V, produsse comunque un doppio effetto, in quanto se da un lato sorsero esse per portare nel regime della Chiesa l'ordine tante volte turbato, o per far fronte alle esigenze del governo spirituale e temporale dei pontefici, a mano a mano che si affacciavano, dall'altro ingenerarono una confusione non trascurabile nelle attribuzioni di ciascuna di esse, determinata soprattutto dalle molteplici interferenze giurisdizionali createsi tra i vari dicasteri, che diedero luogo al formarsi della cosiddetta competenza cumulativa o concorrente, per cui più volte si verificò il fatto che una causa condannata da una congregazione fosse, mediante ricorso a un'altra, da quest'ultima definita positivamente. Inoltre le congregazioni, esorbitando dalla loro natura di organi puramente amministrativi, avevano sconfinato con i loro poteri nel campo giudiziario con grave scapito dei vari tribunali pontifici, alcuni dei quali vennero così a perdere praticamente la loro funzione ordinaria perché nessuno ricorreva più a essi, come accadde infatti alla Sacra Romana Rota." (Del Re 1998, 48).

Limite delle misure adoperate e necessità di una nuova riforma generale: "Un primo freno a questa libertà di ricorso, ossia di rivolgersi a un altro organismo, ugualmente competente, nel caso che le decisioni emanate dal primo fossero riuscire negative, fu posto già da Innocenzo XII con la Costituzione *Ut occurratur* del 4 giugno 1692, in forza della quale era stato severamente proibito di adire un altro dicastero per la stessa questione *in materia gratiae vel iustitiae*, dopo che questa era già stata presentata a qualche Congregazione. La poca pratica che di tale disposizione venne fatta indusse Clemente XIII a confermarla con un decreto del 15 aprile 1759. Ma a onta dell'intervento dei due predetti pontefici non si riuscì comunque a eliminare siffatti abusi, che continuarono impunemente a verificarsi con inevitabile danno dell'unità d'indirizzo e dell'uniformità di giurisprudenza.

La necessità di un riordinamento radicale della Curia romana si andava perciò facendo sempre più urgente e sin dai primi anni del pontificato di Leone XIII fu da molti presentata viva istanza al papa per una generale revisione dei poteri dei singoli dicasteri ecclesiastici. Si deve tuttavia a san Pio X il merito di aver intrapreso con energica risoluzione quella vasta opera riformatrice, che può senz'altro essere ritenuta come una vera *instauratio ab imis*, opera notevolissima, che, conferendo al pontificato di papa Sarto una particolare fisionomia, assicurò contemporaneamente al suo grande artefice un posto avanzato nella schiera dei pontefici riformatori." (Del Re 1998, 48-49).

2. LA RIFORMA DI PIO X E LE MODIFICHE APPORTATE DA BENEDETTO XV

“Prima di dar mano alla riforma, nondimeno, Pio X aveva già emanato, sin dagli inizi del suo governo, una serie di disposizioni intese a ovviare a taluni degli inconvenienti lamentati. Così aveva provveduto, con il motu proprio *Romanis Pontificibus* del 17 dicembre 1903, a unire la Congregazione sopra l’elezione dei vescovi in Italia alla Congregazione del Sant’Offizio, al fine di accentrare in questo importante dicastero tutta la delicata materia riguardante la scelta e la promozione dei vescovi; col motu proprio *Quae in Ecclesiae bonum* del 28 gennaio 1904, poi, unì conseguentemente alla congregazione dei riti quella delle indulgenze e delle reliquie; e con il motu proprio *Sacrae Congregationi* del 26 maggio 1906, infine, sopprese le due congregazioni sulla disciplina dei regolari, e sullo stato degli ordini regolari, le cui attribuzioni vennero riversate per ragione di competenza nella congregazione dei vescovi e regolari.” (Del Re 1998, 49).

“La nuova totale riforma della curia romana, dovuta quasi esclusivamente all’iniziativa personale di san Pio X, fu realizzata sollecitamente, pur attraverso ben cinque differenti progetti, uno dei quali redatto di pugno stesso del Pontefice, nello spazio di un solo anno, dall’estate del 1907 al 29 giugno 1908, data di pubblicazione della Costituzione *Sapientis Consilio*, con la quale ne venne ordinata l’esecuzione. L’urgenza dell’attuazione della riforma, d’altronde, era stata manifestata dal Papa stesso, che nel suo progetto autografo aveva infatti scritto: «E questa riforma deve farsi subito per essere messa in esecuzione al più presto in via di esperimento, onde colle eventuali mutazioni, che saranno suggerite dalla pratica, venga definitivamente pubblicata nel nuovo Codice».” (Del Re 1998, 50).

Uno degli effetti importanti della riforma fu di abolire la competenza cumulativa degli istituti e di separare la giurisdizione contenziosa, affidata alle congregazioni, dalla giurisdizione volontaria, affidata ai tribunali della Sacra Romana Rota e della Segnatura Apostolica. I vari dicasteri hanno ormai una competenza soltanto amministrativa, e, a eccezione del Sant’Offizio, non possono esercitare il contenzioso tanto criminale che civile. Un altro effetto risiede nella soppressione di alcuni organismi superati e la creazione di nuovi più rispondenti alle mutate esigenze dei tempi (Del Re 1998, 50–51; Jankowiak 2007; Sol 2017; Marti 2014):

- Creazione della *Congregazione dei sacramenti*, che Pio X aveva chiamata nel suo progetto congregazione del matrimonio. Viene incaricata della disciplina dei sacramenti, salvo per quelle cose, nella stessa materia, la cui competenza seguitava a spettare alla congregazione del Sant’Offizio (per esempio, il cosiddetto privilegio paolino) o a quella dei Riti in merito alle pratiche che «*in sacramentis confidendis, ministrandis et recipiendis servari debent*».
- La *Congregazione dei religiosi*, era l’erede in un certo senso dell’antica congregazione dei regolari, istituita da Sisto V.
- L’attività della *Sacra Romana Rota* viene ripristinata (la cui attività si era ridotta, a principio del secolo XX, a giudicare soltanto su particolari casi affidati a esso direttamente dal Sommo pontefice)

- Scomparvero la congregazione delle indulgenze e delle reliquie, le cui competenze furono devolute al Sant’Offizio per la prima parte e alla congregazione dei riti per la seconda parte, la Congregazione *super statu ecclesiarum*, quella *super promovendis ad archiepiscopatus et episcopatus*, e le due congregazioni per l’esame e per la residenza dei vescovi, le quali tutte riversarono le loro attribuzioni nella Concistoriale, nonché la congregazione speciale per la revisione dei concili provinciali e quella dell’immunità ecclesiastica.

“Nel decennio intercorso tra la riforma Piana del 1908 e l’entrata in vigore del primo Codice di diritto canonico nella primavera del 1918 alcune importanti modificazioni furono apportate alla nuovissima struttura della curia romana per opera di Benedetto XV, il quale cominciò [nel 1915] col restituire al tribunale della Segnatura Apostolica (...) i due Collegi dei Prelati votanti e dei Referendari, sostituendoli ai consultori istituiti da san Pio X; (...) [nello] stesso anno, distaccò dalla Congregazione concistoriale la particolare sezione dei seminari, che eresse in organismo autonomo, a cui incorporò l’antica Congregazione degli Studi, dando vita così alla nuova *Congregazione dei seminari e delle Università degli Studi*. [Nel] 1917, inoltre, (...) trasferì al Sant’Offizio tutte le attribuzioni della vetusta Congregazione dell’Indice, che cessava pertanto ipso facto di esistere come dicastero indipendente per divenire una sezione della suddetta Congregazione del Sant’Offizio, alla quale nondimeno sottrasse in pari data la sezione delle indulgenze, che trasferì alla Penitenzieria apostolica. (...) [Nel] 1917, infine, Benedetto XV soppresse la speciale Congregazione di propaganda fide per gli affari del rito orientale (...) e la sostituì (...) con la nuova e più rispondente *Congregazione per la Chiesa orientale*, di cui volle riservare la prefettura al sommo pontefice medesimo.” (Del Re 1998, 51).

“Alla data dell’entrata in vigore del vecchio Codice di diritto canonico (19 maggio 1918) che accolse nella sua sostanza la riforma di Pio X e le successive modificazioni di Benedetto XV, la curia romana risultò composta di undici congregazioni, tre tribunali e sei uffici, le cui rispettive attribuzioni si trovavano esattamente definite nel loro contenuto e nei loro limiti nei canoni 246-264 e 1598- 1605, relativi questi ultimi in modo specifico alla Sacra Romana Rota e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.” (Del Re 1998, 51-52).

3. LE RIFORME DI PIO XI E PIO XII

“A onta tuttavia della vastità della riforma del 1908 e degli evidenti vantaggi da essa apportati alle vecchie strutture curiali, già a soli diciotto anni di distanza si cominciò comunque ad avvertire una certa necessità di rivisitazione integrale o settoriale di tutto l’apparato. (...) Tra i vari documenti pontifici emanati posteriormente, interessanti in qualche modo l’uno o l’altro dei diversi dicasteri ecclesiastici, va segnalato soprattutto il motuproprio di Pio XI *Già da qualche tempo* del 6 febbraio 1930, con cui venne costituita e aggiunta alla Congregazione dei riti, quale organo tecnico facente parte integrante della medesima, una Sezione storica per la trattazione delle cause storiche dei Servi di Dio e l’emendazione dei libri liturgici.

Con la Costituzione *Ad incrementum decoris Apostolicae Sedis* del 15 agosto 1934, Pio XI provvide a emanare le norme sui vari ordini dei prelati della Chiesa romana, specie

riguardo ai rispettivi titoli, insegne e precedenze, dando in pari tempo alcune disposizioni circa la loro organizzazione e le loro funzioni; vengono qui opportunamente ricordate le norme sugli assessori e sui segretari delle congregazioni (nn. XI-XXI), (...) sul Collegio dei prelati uditori della Sacra Romana Rota (nn. LX-LXXXV), sul Collegio dei chierici della Rev. Camera apostolica (nn. LXXXVI-CXVII), sul Collegio dei prelati votanti (nn. CXVIII-CXXXII), e sui prelati referendari (nn. CXXXIII-CXLVI) della Segnatura apostolica. Redatte dalla Rota stessa, furono pubblicate con l'approvazione pontificia, il 1° settembre 1934, le nuove *Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis*, relative alla costituzione, ai singoli uffici di esso e al procedimento rotale. A Pio XI si deve ancora la completa riorganizzazione del tribunale della Penitenzieria apostolica (...) [nel 1935], nonché un notevole ampliamento delle competenze della Congregazione per la Chiesa orientale (...) [nel 1938].” (Del Re 1998, 52).

“Dal canto suo Pio XII provvide a istituire, presso la Congregazione dei seminari e delle Università degli Studi, la Pontificia opera delle vocazioni sacerdotali, (...) nel 1941, a cui fece seguire il riordinamento dello «Studio rotale» nel 1945, e la istituzione della parallela Pontificia opera delle vocazioni religiose presso la Congregazione dei religiosi, (...) nel 1955. Spetta poi a Giovanni XXIII l'immissione nella Congregazione per la Chiesa orientale dei patriarchi dell'Oriente cattolico, in qualità di membri aggiunti (18 marzo 1963).” (Del Re 1998, 53).

CAPITOLO 10: VATICANO II E LA RIFORMA DELLA CURIA ROMANA SOTTO GIOVANNI PAOLO II (*PASTOR BONUS*)

1. VATICANO II E LA RIFORMA DELLA CURIA ROMANA

La Curia romana doveva essere aggiornata per rispecchiare le mutate condizioni sociali, politiche e culturali: «nell'esercizio della sua suprema, piena e immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il Romano pontefice si avvale dei Dicasteri della Curia romana, che perciò adempiono il loro compito nel nome e nell'autorità di Lui, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei Sacri pastori» (oggettivi fissati nel Decreto *Christus dominus* del 28 ottobre 1965, n. 9). I Padri conciliari esprimevano inoltre il desiderio che fosse dato «un nuovo ordinamento, più adatto alle necessità dei tempi, delle regioni e dei riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero, la loro denominazione, la loro competenza, la loro prassi, e il coordinamento del loro lavoro».

Misure di decentramento e di aggiornamento della curia sotto Paolo VI: “Dopo circa quattro anni d'intenso lavoro da parte di una apposita commissione cardinalizia, lavoro seguito e diretto personalmente dallo stesso Sommo pontefice nel periodo conclusivo, Paolo VI poté dare attuazione alla riforma generale della Curia romana con la Costituzione *Regimini Ecclesiae universae* del 15 agosto 1967, che si era andata pertanto a sovrapporre, come ordinamento definitivo, a una serie di parziali innovazioni effettuate nel frattempo: da un primo decentramento, cioè, dei poteri della curia in forza del motu proprio *Pastorale munus* del 30 novembre 1963, col quale veniva infatti considerevolmente ridotto il numero dei casi in cui i vescovi erano tenuti a ricorrere di volta in volta alla Santa Sede, alla maggiore efficienza impressa alla congregazione dei riti con l'aggiunta, a principio del 1965 di due sottosegretari (...), uno per la liturgia e l'altro per le cause dei santi; dalla ristrutturazione, inoltre, con il motu proprio *Integrae servandae* del 7 dicembre 1965, dell'antichissima congregazione del Sant'Offizio, rinnovata persino nella denominazione.” (Del Re 1998, 52–53).

Partecipazione dei vescovi diocesani: “L'assegnazione alle Congregazioni di un certo numero di vescovi diocesani, che potranno così intervenire almeno a una riunione plenaria annuale dei singoli dicasteri per trattare le questioni di maggiore importanza e aventi natura di principio generale, è stata senz'altro la caratteristica più spiccata di questa terza grande riforma curiale, che, estendendo in tal modo ai vescovi la responsabilità delle decisioni delle congregazioni, spettanti sinora ai soli cardinali, ha concretato altresì l'auspicio formulato al riguardo dai Padri conciliari del Vaticano II (n. 10).” (Del Re 1998, 54).

Internazionalizzazione della curia romana: Gli ufficiali provengono di varie nazioni ed è richiesto da loro di dimostrare qualità morali, intellettuali e professionali. A questo si deve aggiungere altre sane misure come “l'introduzione di un limite di tempo (cinque anni) nella durata delle funzioni di capi dei singoli dicasteri, nonché dei loro membri componenti, sia cardinali sia vescovi, dei prelati segretari e dei consultori (...) nonché l'introduzione del principio della loro automatica cessazione alla morte del sommo pontefice; un più intimo collegamento della Curia romana con gli Ordinari diocesani e di questi con la Curia, mercé soprattutto le Conferenze episcopali; l'introduzione di riunioni miste a vari livelli per la trattazione appunto delle questioni miste, rientranti cioè nelle competenze di più dicasteri; l'istituzione, infine, di un organismo, pressoché rassomigliante a un

«consiglio dei ministri» dei governi civili, costituito dalla periodica riunione di tutti i cardinali capi di dicastero sotto la presidenza del cardinale Segretario di Stato, le cui funzioni vengono così ad acquistare una ben diversa importanza.” (Del Re 1998, 55).

Tra i dicasteri che cessarono di esistere possiamo citare la Congregazione cerimoniale, la Dataria, le Segreterie dei brevi ai Principi e delle lettere latine, e, tra i nuovi organismi la Prefettura del palazzo apostolico (poi Casa pontificia), che procede dalla fusione della congregazione cerimoniale, del maggiordomato e dell'ufficio del maestro di camera. Altri organismi già esistenti diventarono vere congregazioni: il segretariato per l'unione dei cristiani, quello per i non cristiani e quello per i non credenti, nonché il consiglio dei laici e la Pontificia commissione di studio *Iustitia et Pax*. Altri organismi erano assolutamente nuovi: prefettura degli affari economici, ufficio centrale di statistica della Chiesa (Del Re 1998, 55–56).

Per il *contenzioso amministrativo*, la Costituzione *Regimini Ecclesiae universae* del 1967 introduce un nuovo organismo. Quando si assuma che un atto del potere amministrativo ecclesiastico ha violato la legge, si fa ricorso ai dicasteri competenti, ma il ricorso contro i decreti di detti dicasteri, viene portato alla seconda sezione della *Segnatura apostolica*, appositamente eretta presso questo supremo tribunale (Del Re 1998, 56).

Alcune Congregazioni hanno cambiato di denominazione: la Congregazione del Sant'Ufficio diviene Congregazione per la dottrina della Fede, la Congregazione concistoriale: Congregazione per i vescovi, la Congregazione del concilio: Congregazione per il clero, la Congregazione dei seminari e delle Università degli Studi: Congregazione per l'educazione cattolica, la Congregazione di Propaganda Fide, pur conservando come alternativo il suo nome tradizionale, venne chiamata Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.

Nel 1969, Paolo VI procedette inoltre allo sdoppiamento dell'antica Congregazione dei riti, dando vita a due nuove congregazioni: cause dei santi e culto divino; quest'ultima cessò tuttavia ben presto di funzionare autonomamente essendo stata unita, nel 1975, alla congregazione della disciplina dei sacramenti per formare con essa un unico dicastero sotto la denominazione congiunta di congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Paolo VI decretò nel 1973 la soppressione della cancelleria apostolica, le cui residue competenze vennero devolute alla Segreteria di Stato.

“In conclusione si può affermare che con la sua riforma generale della Curia romana Paolo VI intese dotare la Chiesa di strumenti di governo più agili e rappresentativi, capaci innanzitutto di porre in atto (...) il rinnovamento spirituale impostato dall'ultimo grande concilio ecumenico, anche se per dichiarazione dello stesso pontefice il nuovo assetto curiale rimaneva pur sempre suscettibile di ulteriori revisioni e miglioramenti, tanto che egli medesimo provvide ad istituire nel 1974 un'apposita commissione incaricata di studiare e suggerire i ritocchi ritenuti necessari.” (Del Re 1998, 57).

“L'attuale struttura della Segreteria di Stato è il risultato delle riforme realizzate da Paolo VI nel 1967 (Costituzione *Regimini Ecclesiae universae*) e da Giovanni Paolo II, con la *Pastor bonus* (1988). In virtù del primo documento sopra citato, la Segreteria di Stato assorbì le segreterie dei brevi ai principi e le lettere latine, così come la Dataria e la Cancelleria apostolica. Oggi, la Segreteria di Stato è a capo dei dicasteri romani; è divisa in due

sezioni: la prima, di affari generali, sotto la direzione di un sostituto, aiutato dal consigliere; e la seconda, per le relazioni con gli Stati, diretta dall'arcivescovo segretario, che conta sull'aiuto di un sottosegretario.” (Orlandis 2005, 61).

Concistoro: “Nell’era moderna il concistoro perse d’importanza come organo di governo ecclesiastico, e, sebbene non sia mai scomparso del tutto, per un tempo molto lungo fu ridotto praticamente a un ruolo cerimoniale. Il motivo di questo declino fu la riforma post-tridentina della Curia, che creò numerose congregazioni: molte questioni passarono a essere di competenza dei cardinali prefetti dei nuovi dicasteri, che deliberavano direttamente su di esse con il pontefice. Attualmente, il papa Giovanni Paolo II – nella logica del principio di collegialità, la cui forma più importante è il sinodo dei vescovi – ha ridato nuova vitalità al concistoro. Le riunioni plenarie del vescovo di Roma con tutti i cardinali del mondo hanno contribuito a far ritrovare all’antica istituzione, ereditata dalla cristianità medievale, una rinnovata attualità.” (Orlandis 2005, 47–48).

6. LA RIFORMA DI GIOVANNI-PAOLO II

Mediante la costituzione *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, Giovanni-Paolo II ha proceduto a una completa ristrutturazione della Curia romana, che, pur conservando sostanzialmente l’intelaiatura stabilita da Paolo VI nel 1967, ne ha accentuato il carattere pastorale, e ne ha diminuito il centralismo. Tra le modifiche (Del Re 1998, 58):

- il conferimento di una funzione affatto preminente alla Segreteria di Stato, formata ora da due sezioni: «affari generali» e «rapporti con gli Stati», che ha rilevato tutte le competenze del soppresso consiglio per gli affari pubblici della Chiesa;
- l’autonomia attribuita alle tre commissioni per la pastorale degli operatori sanitari, per la pastorale delle migrazioni e del turismo, e per le comunicazioni sociali;
- l’integrazione nella Curia di 12 pontifici consigli, originati in gran parte dalla trasformazione di preesistenti organismi (come, per esempio, i tre segretariati del dialogo, già integrati peraltro insieme con il consiglio dei laici e la Commissione di studio «Iustitia et Pax»), elevati tutti al rango di veri e propri dicasteri;
- la riunificazione della congregazione per il culto divino con quella della disciplina dei sacramenti;
- il diverso appellativo di congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica dato all’antica congregazione per i religiosi e gli istituti secolari;
- la nuova denominazione di congregazione dei seminari e degli istituti di studi attribuita alla congregazione per l’educazione cattolica, alla quale è stato restituito nondimeno, al principio del 1989, il primitivo nome con l’aggiunta però tra parentesi del nuovo.

Successivamente, Giovanni Paolo II ha apportato ulteriori contributi (Del Re 1998, 59):

- l'istituzione nel 1993 di un nuovo dicastero, risultante dalla riunione in un unico organismo dei due pontifici consigli della cultura e per il dialogo con i non credenti, che ha assunto tuttavia la medesima denominazione di pontificio consiglio della cultura, designato a continuare pertanto appieno, nelle due sezioni «fede e cultura» e «dialogo con le culture»
- lo sganciamento dalla congregazione per il clero, presso la quale era stata costituita nel 1988, della pontificia commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa, conferendole inoltre assoluta autonomia sotto la diversa denominazione di pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa.

“Contrariamente a quanto era avvenuto per la riforma curiale Piana del 1908, i cui termini furono in seguito recepiti nei canoni 242-264 del codice di diritto canonico del 1917, il nuovo codice promulgato nel 1983 fa riferimento alla curia romana soltanto nei canoni 360-361, limitandosi quivi pertanto a enunciare semplicemente la costituzione e rinviando in pari tempo per quanto riguarda la struttura, le competenze e le funzioni dei singoli dicasteri che la compongono alla legge particolare, vale a dire presentemente la costituzione di Giovanni Paolo II *Pastor Bonus* del 1988 e il susseguente «regolamento generale della curia romana», emanato il 4 febbraio 1992 in attuazione dell'art. 37 dell'anzidetta costituzione.” (Del Re 1998, 60).

7. VISIONE SINOTTICA E STRUTTURALE DELLA CURIA ROMANA

7.1. *Triplice divisione di funzioni amministrative, giudiziarie ed esecutive*

“In base ai criteri informativi della vasta riforma curiale compiuta da san Pio X nel 1908, fondata sulla divisione dei poteri tra i singoli organi coadiutoriali del sommo pontefice, e che al riguardo avevano ispirato la legislazione posteriore contenuta nel Codice di diritto canonico del 1917, la Curia romana rimase suddivisa nei tre rami delle congregazioni, dei tribunali e degli uffici (can. 242), a cui la nuova riforma di Paolo VI del 1967 ne aggiunse un quarto con i segretariati, trasformati nel 1988 da Giovanni Paolo II in pontifici consigli e inseriti tra i vari altri contemplati nella già citata costituzione *Pastor Bonus* (cap. V, artt. 131-170), quarto ramo che non ha tuttavia alterato la loro corrispondenza alla triplice divisione di funzioni amministrative, giudiziarie ed esecutive, che costituiscono la rispettiva competenza specifica, fermo pur sempre restando il principio della loro parità giuridica, in quanto i pontifici consigli, essendo strutturati sul modulo stesso delle congregazioni, sono a queste assimilabili e alcuni di essi esercitano, peraltro, oltre ai loro compiti ordinari prevalentemente di animazione pastorale e di studio, anche una certa potestà di governo, quali il pontificio consiglio per i laici e quello per la promozione dell'unità dei cristiani.” (Del Re 1998, 59–60).

“Le *congregazioni* — che con l'ultimo riordinamento curiale del 1988 hanno perduto, unitamente ai due tribunali apostolici della penitenzieria e della rota romana, l'antico attributo di «sacra» con cui erano sempre state tutte contraddistinte — costituiscono gli organi tramite i quali il sommo pontefice esercita la sua *plenitudo potestatis* sulla Chiesa, occupandosi pertanto principalmente della risoluzione dei dubbi dottrinali, dell'amministrazione della giustizia in via disciplinare, dell'interpretazione autentica e

dell'applicazione dei sacri canoni, della tutela della disciplina ecclesiastica e della concessione delle grazie; i *tribunali*, invece, provvedono all'amministrazione della giustizia, uno nel foro interno sacramentale e extrasacramentale, e due nel foro esterno contenzioso; infine, gli *uffici* si incaricano dell'amministrazione dei beni e dei diritti temporali della Santa Sede, e del disbrigo materiale dei diversi affari.

Spetta pertanto alle congregazioni romane (...) un potere amministrativo in cui rientra non solo l'esame disciplinare delle varie questioni, ma anche la revisione di quei ricorsi che non presentino però carattere di appello, *e in parte, ancora, un potere legislativo* (diritto d'ordinanza), in virtù del quale esse possono emanare *decreti normativi* in esecuzione dei precetti del codice di diritto canonico, nonché emettere, sia pure limitatamente a casi di assoluta necessità, *decreti generali* complementari del codice stesso, dovendosene comunque richiedere la previa autorizzazione sovrana, qualora le norme in essi contenute differiscano da quelle contemplate nel codice. (...) L'attuale *pontificio consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi* [è] a disposizione dei vari dicasteri romani «per aiutarli affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica». *Ai Tribunali spetta un potere giudiziario*, provvedendo ad amministrare la giustizia della Chiesa, e *agli uffici competono funzioni ministeriali, vale a dire esecutive.*” (Del Re 1998, 60–61).

“Non si può tuttavia affermare che siffatta delimitazione di competenze, così come è stata stabilita dalla canonistica moderna, presenti un carattere di assoluta rigidità, poiché vien dato di riscontrare nell'ambito delle congregazioni e dei tribunali certune interferenze che alterano l'ordinamento di taluni dicasteri. È possibile infatti constatare, volendo esemplificare, come da un lato la procedura del tutto peculiare della penitenzieria apostolica conduca questo tribunale a esercitare funzioni che partecipano più dell'amministrativo che del giudiziario, e come, all'incontro, la congregazione per la dottrina della fede (antico Sant'Uffizio), in forza degli articoli 52 e 53 della costituzione di Giovanni Paolo II *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, si trovi talvolta ad agire come un vero tribunale, la cui competenza si esplica soprattutto in materia criminale contro determinati delitti, che si connettono direttamente con la dottrina morale o dogmatica della Chiesa (...).” (Del Re 1998, 61).

7.2. *Giurisdizione dei singoli dicasteri*

“La giurisdizione di cui sono investiti i singoli dicasteri della curia romana è *ordinaria e vicaria*: ordinaria, in quanto annessa all'ufficio e non attribuita alle persone; vicaria, perché esercitata a nome del papa. Essa si estende per sé a tutta la Chiesa e non si estingue con la morte del sommo pontefice, per quanto durante la vacanza della Sede Apostolica ciascuno sia tenuto a sospendere gli affari in corso, eccezion fatta per quei casi che presentassero caratteri di particolare gravità e urgenza. (...)

Tutti questi dicasteri agiscono in nome e per autorità del sommo pontefice e la loro competenza, che (...) si estende su tutta la Chiesa, obbligando all'obbedienza i fedeli tutti, è esclusiva entro i limiti assegnati a ciascun organismo, benché talvolta possa aver luogo la cosiddetta *prorogatio competentiae*, come avviene, per esempio, quando in un affare interviene il papa stesso, o nel caso di trasmissione ad altro dicastero.” (Del Re 1998, 61–62).

“Alla risoluzione degli eventuali conflitti, positivi o negativi, di giurisdizione tra i vari dicasteri ecclesiastici, già demandata da Pio X, con la costituzione *Sapienti consilio* del 1908, alla congregazione concistoriale e devoluta dal codice di diritto canonico del 1917 a una speciale commissione cardinalizia da designarsi di volta in volta dal sommo pontefice (can. 245), provvede ora, in forza della costituzione di riforma curiale *Pastor Bonus* (art. 123), il supremo tribunale della segnatura apostolica, a cui peraltro era già stata attribuita da Paolo VI con la *Regimini Ecclesiae universae*(c. I, n. 1, § 3).” (Del Re 1998, 63).

8. IL SINODO DEI VESCOVI

“L’istituzione effettuata da Paolo VI, con il motuproprio *Apostolica sollicitudo* del 15 settembre 1965, del «sinodo dei vescovi», quale organo coadiutore stabile del sommo pontefice nel governo della Chiesa universale, costituito da rappresentanti dell’episcopato mondiale, non ha tuttavia menomamente intaccato le funzioni proprie della Curia romana, autorevolmente rappresentata del resto in seno al sinodo medesimo (cf nn. V-VI del suddetto motuproprio, in cui vien fatto esplicito riferimento alla partecipazione dei cardinali preposti alla direzione dei dicasteri curiali tanto alle assemblee generali che a quelle straordinarie del Sinodo), in quanto organo essa stessa del governo centrale della Chiesa ed organo esecutivo del potere di primato, immediatamente soggetto al romano pontefice come il sinodo, a cui peraltro soltanto la curia romana può compiutamente fornire qualsiasi informazione riguardante tutta la Chiesa.

A eliminare eventuali residue ambiguità circa i rapporti sinodo-curia romana, valga comunque la categorica affermazione pronunciata al riguardo nel 1990 da Giovanni Paolo II nel suo discorso di fine anno al collegio cardinalizio: «Non ha fondamento un’interpretazione della Curia che volesse presentarla come un soggetto antitetico rispetto al sinodo; né sarebbe legittimo ipotizzare un atteggiamento concorrenziale tra le due istanze ecclesiali.» (Del Re 1998, 62–63).

BIBLIOGRAFIA DEI CAPITOLI 8-10

- Del Re, Niccolò. 1998. *La curia romana: lineamenti storico-giuridici*. 4^a ed. Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana.
- Fantappiè, Carlo. 2011. *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*. Bologna: Il Mulino.
- Jankowiak, François. 2007. *La Curie romaine de Pie IX à Pie X: le gouvernement central de l'Église et la fin des États pontificaux, 1846-1914*. Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 330. Rome: École française de Rome.
- Marti, Federico. 2014. «San Pio X e la Curia romana». *Ephemerides Iuris Canonici* 54:395–413.
- Orlandis, José. 2005. *Le istituzioni della Chiesa cattolica: storia, diritto, attualità*. Universo teologia 82. Cinisello Balsamo: San Paolo.
- Sol, Thierry. 2017. «La réorganisation du gouvernement central de l'Eglise de la chute des Etats Pontificaux à la constitution Sapientis Consilii de saint Pie X (1908)». In *Les évolutions du gouvernement central de l'Eglise. Ecclesia sese renovando semper eadem. Colloque des 23-25 novembre 2016, à l'occasion des XX ans du Studium de droit canonique de Lyon.*, a cura di Eric Besson, 15–42. Toulouse: Institut d'études catholiques.